

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 25914

Deliberazione n. 292

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

ACCORDO AZIENDALE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

CONSORTILE – APPROVAZIONE

L'anno 2025 (Duemilaventicinque) il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 17,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n.25502 del 11/12/2025 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Roberta CIRELLI (Collegata in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

4) **PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE**

H) **ACCORDO AZIENDALE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

CONSORTILE – APPROVAZIONE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 292

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- In data **20/4/2018** è stato stipulato l'”Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile” (prot. cons. n. 6183/2018);
- In data **30/11/2018** le disposizioni relative a suddetto Accordo sono state inserite nell'”Accordo di modifica dell'Accordo di omogeneizzazione del 30/7/2012” (prot. cons. n. 17440/2018);
- Suddetto Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile prevede all'art. 7 una durata quadriennale (con effetti retroattivi al 1/1/2018) e un rinnovo tacito per il medesimo periodo, fino a formale disdetta da parte di una delle parti contraenti, effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza iniziale o successivamente rinnovata;
- La scadenza rinnovata dell'Accordo in questione è quindi il 31/12/2025;

Tenuto conto che:

- Con nota prot. cons. n. 19318 del 1/10/2024, è stata data formale disdetta dell' ”Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile” del 20/4/2018;
- Pertanto suddetto Accordo cesserà definitivamente la sua efficacia il 31/12/2025;
- Sono in corso trattative tra le Parti per la definizione di un nuovo Accordo in materia;
- Nel corso di incontri tra le Parti si è convenuto di procedere alla definizione di un Accordo transitorio per il servizio sostitutivo di mensa con validità di un solo anno e alle medesime condizioni attualmente in vigore, così come definite negli Accordi in premessa citati;

Visto il testo condiviso con i Rappresentanti Sindacali dell'”Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile” che avrà validità per l'anno 2026 e non sarà rinnovabile;

Atteso che in data 4 Dicembre u.s. si è provveduto a sottoscrivere l'Accordo in questione;

Visto il vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare l'”Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile” del 4 Dicembre 2025, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare gli oneri derivanti dalla presente deliberazione alla Commessa per costi del Personale.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Luca Natali)

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

ACCORDO AZIENDALE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CONSORTILE

L'anno 2025, il giorno 4 Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in Via Borgoleoni n. 28

TRA

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dott. Stefano Calderoni, assistito dal Direttore Generale dott. Ing. Mauro Monti,

I Segretari Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL, FILBI-UIL, le R.S.U./R.S.A. SINDICOB dello stesso Consorzio, assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, rappresentate da:

Beltrami Pierantonio, Bragaglia Antonio, Carbonari Mattia, Cenacchi Franco, Finchi Rossella, Frighi Riccardo, Neri Federica, Rossini Serafino, Zambardi Massimo e Bondesan Alessandro e dai Rappresentanti Provinciali Alba Dario, Cavallini Mirko e Grassi Milena;

PREMESSO

1. In data **20/4/2018** è stato stipulato l' "Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile" (prot. cons. n. 6183/2018);
2. In data **30/11/2018** le disposizioni relative a suddetto Accordo sono state inserite nell' "Accordo di modifica dell'Accordo di omogeneizzazione del 30/7/2012" (prot. cons. n. 17440/2018);
3. Suddetto Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile prevede all'art. 7 una durata quadriennale (con effetti retroattivi al 1/1/2018) e un rinnovo tacito per il medesimo periodo, fino a formale disdetta da parte di una delle parti contraenti, effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza iniziale o successivamente rinnovata;
4. La scadenza rinnovata dell'Accordo in questione è quindi il 31/12/2025;

PRESO ATTO CHE

5. Con nota prot. cons. n. 19318 del 1/10/2024, è stata data formale disdetta dell' "Accordo aziendale per il servizio sostitutivo di mensa consortile" del 20/4/2018;
6. Pertanto suddetto Accordo cesserà definitivamente la sua efficacia il 31/12/2025;
7. Sono in corso trattative tra le Parti per la definizione di un nuovo Accordo in materia;
8. Nel corso di incontri tra le Parti si è convenuto di procedere alla definizione di un Accordo transitorio per il servizio sostitutivo di mensa con validità di un solo anno e alle medesime condizioni attualmente in vigore, così come definite negli Accordi in premessa citati;

tutto quanto premesso, si concorda quanto segue.

Art. 1
Principi generali

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa.
3. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara riconosce a tutto il proprio personale il servizio sostitutivo di mensa aziendale.
4. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato in base alle condizioni definite nel successivo art. 3 con le seguenti modalità alternative:
 - a. buoni pasto;
 - b. pagamento diretto di pasti consumati presso ristoranti convenzionati;
 - c. rimborso piè di lista;
5. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
6. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata effettivamente lavorata con le condizioni definite nel successivo art. 2.
7. Il riconoscimento del buono pasto è regolato dal seguente principio: è necessario che il dipendente abbia prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2.

Art. 2
Diritto al buono pasto

1. Ha diritto al riconoscimento di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa per ogni giornata lavorata, tutto il personale dipendente che presti attività lavorativa il mattino con rientro pomeridiano, a condizione che si verifichi almeno una delle due seguenti circostanze:
 - Aver prestato servizio regolarmente (senza assenze temporanee rispetto all'orario di lavoro previsto) in almeno una delle due mezze giornate di lavoro e per almeno 1 ora nell'altra mezza giornata;
 - Aver prestato servizio complessivamente per almeno 5 ore nell'intera giornata di lavoro e per almeno 1 ora in una delle due mezze giornate di lavoro;
2. Hanno diritto inoltre al servizio sostitutivo di mensa:
 - a. gli escavatoristi o i conduttori di macchine operatrici impegnati nell'ambito di doppi turni giornalieri di utilizzo delle macchine stesse;
 - b. il personale che, per far fronte a particolari situazioni lavorative o condizioni climatiche che comportino una variazione del proprio orario giornaliero, sia chiamato ad una prestazione di lavoro ordinario continuativa per almeno 7 ore, senza potere usufruire della normale sosta pranzo;
 - c. il personale che, per far fronte a particolari situazioni lavorative o condizioni climatiche, sia chiamato ad una prestazione di lavoro straordinario nelle giornate di sabato e/o domenica e/o festive infrasettimanali, per almeno 5 ore nell'intera giornata di lavoro e per almeno 1 ora in una delle due mezze giornate di lavoro, nel caso di orario spezzato, o per almeno 7 ore, senza potere usufruire della normale sosta pranzo, nel caso di orario continuativo.
3. Il diritto al buono pasto non è mai dovuto in caso di pagamento diretto del pasto da parte del Consorzio a ristorante convenzionato o in caso di rimborso a piè di lista al dipendente delle somme anticipate per il pasto, come disciplinato dal successivo articolo 3;
4. Il riconoscimento del buono pasto avviene sulla base delle risultanze delle procedure informatiche in uso di Monitoraggio delle attività del Territorio (MONI.TER) e di Rilevazione presenze;

Art. 3
Modalità di erogazione del servizio di
mensa

1. I valori nominali del buono pasto, sono fissati in **€ 5,00 (cinque/00)/ € 7,00 (sette/00)**;
2. Nel caso in cui un dipendente operi presso una sede consorziale o presso un cantiere che disti fino a 5 chilometri in linea d'aria dal Centro Operativo o sede di lavoro di assegnazione ha diritto al riconoscimento del buono pasto di **€ 5,00 (cinque/00)** alle condizioni di cui al precedente articolo 2;
3. Nel caso in cui un dipendente operi presso un cantiere che disti oltre 5 chilometri in linea d'aria dal Centro Operativo o sede di lavoro di assegnazione, ivi concluda il proprio nastro lavorativo mattutino e sia sul posto di lavoro assegnato all'inizio del nastro lavorativo pomeridiano (in via ordinaria e su disposizione del superiore responsabile) ha diritto al riconoscimento del buono pasto di **€ 7,00 (sette/00)** alle condizioni di cui al precedente articolo 2;
4. Nel caso in cui un dipendente operi presso un cantiere che disti almeno 12 chilometri di distanza (calcolata con riferimento alle strade da percorrere) dal Centro Operativo o sede di lavoro di assegnazione, ivi concluda il proprio nastro lavorativo mattutino e sia sul posto di lavoro assegnato all'inizio del nastro lavorativo pomeridiano può optare alternativamente per:
 - a. il riconoscimento del buono pasto di **€ 7,00 (sette/00)**;
 - b. il consumo di un pasto presso un ristorante convenzionato, o a piè di lista, per un importo massimo di **€ 13,00 (tredici/00)**;
5. E' inoltre previsto il consumo di pasti presso ristoranti convenzionati o il rimborso piè di lista di pranzi nella misura massima di **€ 13,00 (tredici/00)** in caso di trasferta, così come definito dell'Accordo aziendale di omogeneizzazione del 29/04/2010, e sue successive modificazioni e integrazioni;
6. Previa autorizzazione del superiore gerarchico, potrà inoltre essere autorizzato il consumo di pasti presso ristoranti convenzionati o il rimborso a piè di lista, nella misura massima di **€ 13,00 (tredici/00)**, in caso di necessità temporanea di particolari organizzazioni lavorative necessarie per far fronte ad imprevisti od emergenze sul territorio;
7. Per cantiere si intende il luogo, esterno alla Sede, presso il quale si svolge il lavoro. Il cantiere può essere quindi anche un'area e non una localizzazione puntuale. In tale caso si assume come riferimento per l'individuazione del trattamento spettante la posizione del dipendente stesso al termine del nastro lavorativo del mattino.

Art. 4
Modalità di calcolo dei dati geografici

1. Per il calcolo dei dati geografici (distanze e posizioni) rilevanti ai fini dell'individuazione del trattamento spettante si assume come riferimento il sistema di geolocalizzazione MONI.TER..

Art. 5
Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. I buoni pasto vengono erogati esclusivamente in formato elettronico.
2. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata mensilmente, a consuntivo entro il 20 del mese successivo.

Art. 6

Trattamento fiscale e contributivo del Buono pasto

1. A norma della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro) e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), l'importo dei buoni pasto nelle misure indicate nel presente accordo non è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali.

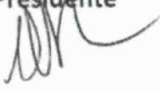
Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Accordo ha durata per l'anno 2026 e non è rinnovabile;
2. Le parti concordano di effettuare congiuntamente i necessari approfondimenti per definire un nuovo Accordo Aziendale per il servizio sostitutivo di mensa.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Amministrazione

X Il Presidente



per RSU/RSA SINDICOB

Beltrami Pierantonio

Bragaglia Antonio

Carbonari Mattia

Cenacchi Franco

Finchi Rossella

Frigli Riccardo

Neri Federica

Rossini Serafino

Zambardi Massimo

Bondesan Alessandro

I Rappresentanti Provinciali

Alba Dario

Cavallini Mirko

Grassi Milena